



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. MODIFICHE.**

Il giorno 28.01.2021 ad ore 18.14 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

**Baggia Monica**

**Bosetti,Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi,Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

Assenti: consiglieri **Fiori Francesca**

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Serra Nicola e Frachetti Piergiorgio

## Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/4 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con deliberazione consiliare 03.03.2020 n. 30 e successivamente modificato con deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113;

visto in particolare l'art. 12 (Agevolazioni) che dispone il riconoscimento di agevolazioni, intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti a utenze domestiche e non domestiche;

visto l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 di disciplina della tariffa rifiuti, ai sensi del quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

dato atto che con la citata deliberazione consiliare 28.07.2020 n. 113 è stata introdotta un'agevolazione per l'anno tariffario 2020, da riconoscere d'ufficio, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, corrispondente alla riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria per alcune tipologie di utenze non domestiche;

considerato che con tale agevolazione è stata assicurata la riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria ad una serie di utenze domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19, sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

appurato che la citata riduzione risultava così articolata:

- a) riduzione quota fissa del 10%:
  - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
  - Distributori di carburante
- b) riduzione quota fissa del 20%
  - Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto
  - Cinematografi e teatri
  - Campeggi e impianti sportivi
  - Esposizioni e autosaloni
  - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante
  - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante
  - Uffici e agenzie
  - Banche, istituti di credito e studi professionali
  - Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
  - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
  - Banchi di mercato beni durevoli
  - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
  - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - Attività industriali con capannoni di produzione
  - Attività artigianali di produzione beni specifici
  - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
  - Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie
  - Bar, caffè, pasticceria
  - Fiori e piante, pizza al taglio
  - Discoteche, night club;

dato atto che l'agevolazione sopra indicata ha trovato sede in un nuovo articolo regolamentare denominato "art. 12 bis Emergenza epidemiologica da COVID-19: Agevolazioni";

richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

visto l'art. 1 del Decreto-legge n. 2/2021 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;

atteso che l'articolo 2, comma 1, lettera i) della L.p. 1 luglio 2011 n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" definisce l' "emergenza" come la situazione di danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale;

atteso altresì che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata Legge provinciale, la "gestione dell'emergenza" è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

richiamati i numerosi atti normativi ed amministrativi adottati dal Governo nel corso dell'anno 2020 e ad inizio 2021 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19 e in particolare, da ultimo, i D.P.C.M. di data 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, con i quali sono state, tra le altre cose, disposte limitazioni e sospensioni al libero esercizio di molte attività produttive, commerciali e industriali, oltre che limitazioni sulla libera circolazione delle persone;

appurato che tali limitazioni e sospensioni, che si protraggono dallo scorso anno, continuano ad incidere negativamente sulla produttività di molte attività economiche, generando profonde lacerazioni sul tessuto socio-economico nazionale;

ritenuto, in ragione di ciò, di attivare anche per l'anno 2021 delle misure di sostegno alle attività economiche provate dalla crisi emergenziale ancora in atto;

considerata l'incertezza legata all'evoluzione della crisi nel corso dell'anno e, conseguentemente, gli effetti che saranno prodotti sulle diverse attività produttive;

accertata, peraltro, l'attuale assenza di disposizioni normative o amministrative che propongano interventi agevolativi o esonerativi legati all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 in tema di tariffa rifiuti;

ritenuto, conseguentemente, di riproporre per l'anno 2021 le medesime agevolazioni attivate straordinariamente per l'anno 2020, nonché le relative disposizioni applicative, e quindi, di estendere all'anno 2021 la validità dell'intero art. 12 bis del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

ritenuto, tuttavia, di non disporre, a differenza di quanto deciso nel 2020, alcuna agevolazione nei confronti di banche ed istituti di credito, sul presupposto che per tale comparto non vi sono evidenze di particolari congiunture di sfavore legate alla pandemia, in specie per giustificare la conferma di quanto riconosciuto nel 2020, ove gli interventi economici emergenziali a vario titolo riconosciuti dai soggetti pubblici titolati, tra cui anche l'agevolazione in oggetto, si sono qualificati come misure straordinarie d'urgenza dirette ad arginare l'espansione e gli effetti dell'emergenza sul sistema economico;

dato atto che le agevolazioni proposte sono in grado di contemperare l'esigenza di garantire un idoneo intervento agevolativo e un sostenibile impatto a livello di bilancio comunale;

appurato che l'onere presunto da porre a carico del bilancio comunale, alla luce dei dati emersi in sede di fatturazione della tariffa rifiuti per il primo semestre 2020 ammonta a circa un milione di euro;

appurato che il presente provvedimento deliberativo incide sulle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021, e che degli effetti si tiene conto in sede di variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella stessa sessione;

richiamato l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15.12 1997 n. 446 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province;

richiamato, inoltre, l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 ai sensi del quale i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto l'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe della tariffa rifiuti (i.e. i corrispettivi del servizio, secondo la nuova definizione di ARERA) devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

visto il Decreto del Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 con il quale è stato operato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli

Enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

considerato che l'individuazione delle fattispecie agevolabili è propedeutica all'elaborazione del Piano Economico Finanziario 2021 e alla definizione dei relativi corrispettivi del servizio (tariffe), il cui iter procedimentale è già stato attivato e che risulta pertanto necessario procedere all'approvazione delle modifiche regolamentari in tempi stretti ;

dato atto che il Regolamento in esame è stato esaminato dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali e dalla Commissione Permanente dei Capigruppo riunite in seduta congiunta in data 18 gennaio 2021;

preso atto che, in data 21.01.2021, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (parere n. 02/2021);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1 lettera b), punto 7. del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì una tariffa di natura corrispettiva;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di individuare le fattispecie agevolabili ai fini dell'elaborazione del Piano Economico

Finanziario 2021 e della definizione dei relativi corrispettivi del servizio, il cui iter procedimentale è già stato attivato;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di modificare il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ha efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento deliberativo incide sulle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2021-2023, relativamente all'esercizio 2021 e che degli effetti si tiene conto in sede di variazione di bilancio, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella stessa sessione;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio di igiene urbana Dolomiti Ambiente S.r.l.;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto:   REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.  
          MODIFICHE.

---

**Votazione palese**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

**Favorevoli:** n. 38 i Consiglieri Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Guastamacchia, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 1 il Consigliere Giuliani

Trento, addì 28.01.2021

il Segretario generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 4 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.  
MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 21 gennaio 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 4 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.  
MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 21.01.2021